

Roma, 22 luglio 2021

Prot. N. 174/2021/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali

Oggetto: Legge di conversione del D.l. 73/2021, cd. Sostegni-bis*Care colleghe e cari colleghi,*

vi inviamo, in allegato, il testo della legge di conversione del Decreto n. 73/2021, cd. Decreto Sostegni-bis, approvato in via definitiva dalle due camere parlamentari.

Nello specifico, per quanto riguarda i settori di nostro interesse, si segnalano le seguenti novità:

Sanità

L'art. 34 comma 9-ter istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il ruolo Sociosanitario e vi colloca il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, di operatore sociosanitario e di sociologo, in attuazione di quanto già previsto dall'art. 5 della l. 3/2018, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'art. 1-quater incrementa di 60 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 13-quaterdecies, D.l. 137/2020) che passa così da 70 a 130 milioni. A valere sul Fondo, è riconosciuta una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 (limite massimo di spesa) per l'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore degli enti non commerciali residenti, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10, D.lgs. 460/1997), iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie.

L'art. 33-bis attribuisce un contributo specifico pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 (limite massimo di spesa) in favore dell'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini (comma 1) ed un ulteriore contributo pari a 5 milioni di euro complessivi per l'anno 2021 (limite massimo di spesa) in favore degli altri Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico (comma 2) come ristoro rispetto ai maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da COVID-19, nonché quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità. Le modalità attuative sono stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'art. 35 viene integrato con i commi da 2-bis a 2-quinquies con l'obiettivo di elaborare un programma attuativo triennale della legge sulle cure palliative (l. 38/2010), per garantire entro il 2025 l'uniforme erogazione dei LEA e, nello specifico, in materia di cure palliative domiciliari, assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita e ricovero ordinario per acuti (rispettivamente, artt. 23, 31 e 38, del DPCM 12 gennaio 2017). Il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenas da concludersi entro il 2021, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole Regioni e Province autonome, sulla base del quale sono fissati per ciascuna di esse i relativi obiettivi ai fini dell'elaborazione del predetto programma.

Viene stabilito, inoltre, che l'attuazione del programma da parte di Regioni e Province autonome costituisca un adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN (art. 2, comma 68, lett. c) della l. 191/2009)

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno produrre periodicamente una relazione al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA sullo stato di attuazione del programma triennale.

Entro la prima metà del 2022, previa istruttoria dell'Agenas, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, saranno definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare, residenziale e hospice, coerentemente con la cornice economico-finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale.

Si prevede infine che, in caso di mancata attuazione del programma triennale nei termini previsti, si applicherà la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge n. 131/2003 (cd. Legge La Loggia) ovvero il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegnerà all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotterà i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.

L'art. 50 modifica il comma 1 con la finalità di prevedere che le regioni e le province autonome autorizzino gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale a procedere al reclutamento straordinario, oltre che di dirigenti medici e di tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (come già previsto), anche di assistenti sanitari. Tali assunzioni, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, sono da destinare ai dipartimenti di prevenzione. Inoltre, il reclutamento avviene in deroga agli ordinari limiti in materia di assunzioni ed è ammesso nell'ambito dei limiti di spesa posti, pari a 3,4 milioni di euro per il 2021 e a 10 milioni annui a decorrere dal 2022.

Assunzione tirocinanti e stabilizzazione LSU

L'art. 50-ter, per promuovere la rinascita dell'occupazione nelle regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza" (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), autorizza il Dipartimento della funzione pubblica a bandire, nel limite di spesa di 20 mln di euro per il 2021 e di 40 mln per il 2022 (a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, art. 1, co. 200, della L. 190/2014), procedure selettive

per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di 18 ore settimanali, della durata di 18 mesi e in deroga ai limiti di spesa posti dalla normativa vigente, a cui sono ammessi in via prioritaria i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso i Ministeri della Cultura, della Giustizia e dell'Istruzione.

Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata sono individuate le unità di personale da assegnare a ciascuno dei suddetti Ministeri, nonché della relativa area di inquadramento economico. Tali assunzioni sono effettuate in deroga al limite del 50% rispetto alla spesa sostenuta per contratti a tempo determinato nell'anno 2009 di cui all'art. 9 comma 28 del D.l. 78/2010.

Per l'ammissione alle suddette procedure, organizzate per figure professionali omogenee dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite del Formez PA, si richiede il possesso del titolo di studio pari o superiore a quello della scuola dell'obbligo e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

Si dispone, infine, che le graduatorie approvate all'esito delle predette procedure preselettive sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, anche da altre amministrazioni pubbliche per assunzioni a tempo determinato.

L'art. 37-ter permette di assumere a tempo indeterminato i lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità presso le pubbliche amministrazioni con le modalità previste dall'art. 1, comma 495, della l. 160/2019. Tali soggetti possono essere stabilizzati in posizione di lavoratori sovranumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente (per le altre pubbliche amministrazioni, le assunzioni in oggetto sono ammesse nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale).

Si prevede, inoltre, che nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione sia espressa dall'organo commissariale.

Disciplina contratti a tempo determinato

L'art. 41-bis prevede che **fino al 30 settembre 2022 i contratti a tempo determinato possano avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente il limite massimo di 24 mesi, in presenza di una nuova causale (ulteriore rispetto alle causali definite dall'art. 19, co. 1, del D.lgs. 81/2015) costituita da "specifiche esigenze previste dai contratti collettivi"**. Tali esigenze devono essere espressamente previste nei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o nei contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (art. 51, D.lgs. 81/2015).

Lavoro privato

L'art. 50-bis, commi 8 e 9, inserisce nella legge di conversione del D.l. 73/2021 le previsioni sul «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale» già istituito dal

D.l. 99/2021 (art. 4, commi 11 e 12) nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di finanziare progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori della NASpI.

Il Fondo ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e i criteri e le modalità di utilizzo di tali risorse sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.l. 73/2021.

L'art. 50-bis comma 10 lett. a), inserisce nella legge di conversione del D.l. 73/2021 le disposizioni del D.l. 99/2021 (art. 4, comma 13, lett. a) e b)), per cui elimina la possibilità di neutralizzare ai fini di successive richieste i periodi di assegno ordinario autorizzati con causale "Emergenza Covid-19", di cui hanno fatto richiesta i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica (art. 19 comma 1, D.l. 18/2020). Resta vigente per i medesimi periodi la deroga rispetto ai limiti di durata per l'erogazione dell'assegno ordinario, come individuati dai rispettivi fondi bilaterali (art. 30, D.lgs 148/2015), nonché rispetto al limite di durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (art. 4, D.lgs. 148/2015).

La medesima trasposizione dal D.l. 99/2021 avviene per l'art. 50-bis, comma 10, lett. b), il quale pone gli oneri relativi alle domande autorizzate di assegno ordinario con causale COVID-19 prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi Fondi di solidarietà (artt. 26, 29 e 40, D.lgs. 148/2015), anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente.

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale

Maurizio Petriccioli



All_Testo legge di conversione del D.l. 73/2021